



AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE STAMPA, NOTIFICA E QUANTO ALTRO FINALIZZATO ALLA RISCOSSIONE E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE A CARICO DI PERSONE RESIDENTI ALL'ESTERO

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente documento disciplina l'affidamento in concessione del servizio di “gestione stampa, notifica e quanto altro finalizzato alla riscossione e recupero crediti internazionale di sanzioni amministrative accertate a carico di persone residenti all'estero”, ai sensi degli artt. 174 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023.

L'affidamento prevede la gestione della intera procedura finalizzata alla riscossione di verbali di accertamento di violazioni amministrative derivanti dall'attività della Polizia Locale di San Gimignano per violazioni alle norme del Codice della Strada e ad altre norme e/o regolamenti statali, regionali o comunali, accertate a carico di cittadini residenti all'estero e/o iscritti all'A.I.R.E. compresa la riscossione e il recupero crediti internazionale, come di seguito descritte al successivo art. 4.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha una durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione delle attività oggetto della presente procedura. Il verbale di avvio dell'esecuzione delle attività oggetto della concessione potrà essere sottoscritto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti, anche nelle more della sottoscrizione del contratto.

La suddetta durata è stata calcolata tenendo conto delle esigenze organizzative relative ai servizi richiesti in ottica di continuità di gestione utile al raggiungimento della remuneratività della concessione.

Alla scadenza dell'affidamento del servizio l'aggiudicatario dovrà assicurare il regolare svolgimento del servizio per i verbali consegnati fino a quel momento.

In casi eccezionali, il contratto di concessione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023. In tali casi, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti e condizioni in esso previsti.

ART. 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione, calcolato ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 36/2023, corrisponde a un valore complessivo presunto annuo di € 15.000,00 oltre IVA di legge e ad un valore complessivo presunto totale, per i 5 anni di durata della concessione, di € 75.000,00 oltre IVA di legge.

ANNI	MULTE ANNUALI	IMPORTO ANNUALE	% DI RECUPERO	IMPORTO	% AGGIO	IMPORTO AGGIO
1° anno	1.800	€ 156.250,00	32%	€ 50.000,00	30%	€ 15.000,00
2° anno	1.800	€ 156.250,00	32%	€ 50.000,00	30%	€ 15.000,00
3° anno	1.800	€ 156.250,00	32%	€ 50.000,00	30%	€ 15.000,00
4° anno	1.800	€ 156.250,00	32%	€ 50.000,00	30%	€ 15.000,00
5° anno	1.800	€ 156.250,00	32%	€ 50.000,00	30%	€ 15.000,00
TOTALE	9.000	€ 781.250,00		€ 250.000,00		€ 75.000,00



Il valore della concessione è stato stimato sulla base dei dati a consuntivo della gestione avvenuta nel triennio 2022-2024, ipotizzando, nel periodo di affidamento, un maggior numero di sanzioni contestate dovuto all'introduzione del controllo elettronico degli accessi alla Z.T.L. del centro storico di San Gimignano, oltre ad una più elevata percentuale di recupero. E' stato escluso dal periodo di riferimento l'anno 2021 in quanto condizionato dalle ripercussioni della pandemia da Covid-19.

Non sussistono oneri per la sicurezza per l'eliminazione di rischi da interferenza.

Al fine di illustrare la fattibilità economico-finanziaria della gestione e fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte, si fornisce un Piano Economico Finanziario di massima, in Allegato 1 al Capitolato.

Le stime del Piano Economico Finanziario hanno carattere puramente indicativo, non impegnano in alcun modo il Comune e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente alla gestione e all'esecuzione dei servizi in concessione.

I concorrenti sono tenuti, in sede di presentazione dell'Offerta economica, a presentare un proprio Piano Economico Finanziario finanziariamente sostenibile ed economicamente conveniente, che sarà valutato ai sensi dell'art. 185, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023. Il Piano Economico Finanziario dei concorrenti deve essere comprensivo di tutte le voci contemplate nel Piano Economico Finanziario a base di gara.

ART. 4 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario deve curare per il Comune di San Gimignano tutte le azioni relative alla procedura di notifica internazionale, alla richiesta di dati, alla gestione, alla stampa, alla notifica internazionale e quanto altro finalizzato alla riscossione dei verbali e al recupero dei crediti vantati dalla Amministrazione Comunale, sulla base degli atti che la Polizia Locale di San Gimignano intenderà affidare, derivanti dalla contestazione di sanzioni a carico di veicoli immatricolati all'estero o di soggetti residenti all'estero, secondo le procedure di seguito indicate.

Il Concessionario si impegna a gestire la procedura nel rispetto delle normative italiane e di quelle in vigore nei singoli paesi interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. A tal fine si precisa che il Comune di San Gimignano, quale titolare del trattamento dei dati personali, conferisce alla società affidataria l'incarico di responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per ottemperare agli obblighi contrattuali. E' richiesta la scrupolosa osservanza dei dettami del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE/2016/679).

Per tutta la durata della concessione, il Concessionario dovrà interloquire con il Comando sia per via telematica che telefonica attraverso un soggetto nominato come responsabile sul quale graviteranno anche tutti quegli oneri previsti dalla legge in materia di protezione dei dati personali. Il nominativo del responsabile dovrà essere fornito a questo Ente prima dell'attivazione del servizio. Tutte le informazioni acquisite nel corso del servizio sono soggette al divieto di diffusione.

La concessione ha ad oggetto le seguenti attività:

- **Acquisizione dati:** acquisizione presso il Comando di Polizia Locale del Comune di San Gimignano della copia dei verbali di accertamento o altra documentazione attestante la sanzione emessa nei confronti dei soggetti residenti all'estero. La gestione dei verbali dovrà essere accessibile al personale del Comando di Polizia Locale.
- **Identificazione dei soggetti trasgressori:** identificazione se necessario dei nominativi dei trasgressori e/o dei proprietari dei veicoli quando non conosciuti o non aggiornati, anche mediante visura dei veicoli tramite organi o autorità estere per le violazioni non accessibili tramite il portale dell'automobilista.
- **Predisposizione e stampa del verbale di contestazione:** il verbale di contestazione dovrà contenere gli elementi richiesti dal D. Lgs. n. 285/1992, dalla L. n. 681/1981 ss.mm.ii., e dalle altre normative di settore vigenti, e dovrà essere stampato con traduzione nella lingua, o nelle lingue, ufficiali dello Stato di residenza del soggetto obbligato.
- **Notifica dei verbali:** predisposizione della notifica nella lingua del trasgressore o in una delle lingue ufficiali della Comunità Europea e in caso di mancato pagamento emissione della successiva notifica della ingiunzione fiscale.
- **Recupero crediti vantati dall'Ente:** decorsi i tempi di pagamento volontario, il Concessionario dovrà intraprendere l'attività di recupero internazionale verso i soggetti sanzionati e rimasti debitori nei modi e nei termini previsti dalle normative dei vari paesi stranieri, anche avvalendosi di Società di Recupero Crediti o Studi Legali corrispondenti all'Estero.



- **Rendicontazione:** rendicontazione di tutta l'attività di notificazione, di pagamento e di recupero crediti posta in essere dal Concessionario.

Il Concessionario potrà riprodurre sulla documentazione da inviare ai soggetti interessati il logo della Polizia Locale e del Comune di San Gimignano.

ART. 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà erogare i servizi e le prestazioni minime di seguito descritte.

5.1 - Il Concessionario deve interfacciarsi con il software gestionale in uso presso la Polizia Locale di San Gimignano (Concilia di Maggioli s.p.a.), **acquisire e inserire nel proprio programma di gestione la documentazione** (atti di contestazione e/o immagini fotografiche se presenti) **attestante la sanzione comminata** per le violazioni alle norme del codice della strada ed altre infrazioni, provvedendo alla scansione ottica e alla riconsegna degli originali qualora si tratti di materiale cartaceo, ovvero per via telematica attraverso appositi files informatici. La ricezione e/o il trasferimento di tutti i dati dovrà essere eseguito in condizioni di sicurezza e garantire la massima riservatezza dei dati e l'integrità di tutte le informazioni trasmesse.

5.2 - **Provvedere alla identificazione del trasgressore** e/o del proprietario del veicolo nel caso in cui le generalità dello stesso non siano note o risultino incomplete. A tal fine il Concessionario dovrà gestire per il Comando la richiesta agli organi competenti dei dati anagrafici, completi di residenza e/o domicilio, seguendo i dettami degli accordi internazionali. La ricerca potrà essere effettuata presso i registri automobilistici o rivolta ad autorità consolari, ministeriali dei debitori residenti o domiciliati in Stati facenti parte dell'Unione europea o in altri Stati esteri, qualora la vigente legislazione lo consenta.

5.3 - Viene specificato che questa Amministrazione si riserva di gestire in autonomia tramite le proprie credenziali l'accesso alla procedura "Eucaris". In tal caso verranno trasmessi al Concessionario i files contenenti i nominativi dei trasgressori.

5.4 - In caso di **veicoli a noleggio** il Concessionario dovrà procedere al controllo sul format postale dei dati anagrafici dei conducenti forniti dalle ditte di attività di autonoleggio senza conducente e per i veicoli intestati a ditte in convenzione Fise Aniasa o altre analoghe convenzioni, i dati potranno essere forniti anche mediante flusso telematico.

5.5 - **Stampa e conseguente notifica del verbale:** il Concessionario curerà la stampa, la traduzione, la notifica del verbale di contestazione, delle varie comunicazioni e degli altri atti conseguenti (ordinanza, ecc.), i quali devono essere redatti nella lingua ufficiale dello Stato di residenza del trasgressore ovvero in altra lingua ivi diffusamente utilizzata, qualora questa rientri in una delle seguenti sette lingue richieste per la partecipazione alla procedura di gara: inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo, portoghese, italiano (negli stati esteri in cui è lingua ufficiale o diffusamente utilizzata, tra cui Svizzera italiana, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano); in inglese per tutto il resto del mondo dove il Concessionario non disponga di altre competenze linguistiche.

Al fine di consentire lo svolgimento della regolare procedura di notificazione, il Comune di San Gimignano invierà le informazioni in suo possesso al Concessionario entro centoventi giorni dalla data di accertamento.

La postalizzazione dei verbali dovrà avvenire al più tardi entro il quinto mese successivo a quello di invio e comunque entro il termine decadenziale stabilito dall'art. 201 del D. Lgs. n. 285/1992 e dalla Legge n. 689/1981.

Il Concessionario si farà carico anche della procedura di notifica di eventuali pregresse sanzioni comminate dal Comando per le quali non sia decorso il termine di prescrizione alla data dell'aggiudicazione della presente concessione. Inoltre il Concessionario è tenuto a lavorare tutti i verbali affidati nel periodo di validità dell'affidamento anche dopo la scadenza dello stesso.

La notifica degli atti dovrà avvenire in ottemperanza alle direttive comunitarie ed alle convenzioni internazionali in essere con il nostro Paese secondo le modalità previste, nella lingua locale o in una di quelle ufficiali della Comunità Europea, con tutte le informazioni attinenti alle sanzioni stesse; compatibilmente con il rispetto della normativa nazionale del luogo in cui viene effettuata, la notificazione dovrà avvenire nel rispetto della normativa e dei termini previsti dal D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., e dal codice di procedure civile.

Il Concessionario potrà inviare un invito bonario al pagamento delle sanzioni amministrative elevate a condizione che non risulti pregiudicata l'eventuale procedura di notifica. La comunicazione dovrà contenere le informazioni sulla sanzione, l'indicazione dell'importo richiesto con la specifica delle singole voci le modalità di pagamento, l'indirizzo web del portale utente e il numero del call center.



5.6 - Pagamenti on line: il Concessionario dovrà garantire al trasgressore la possibilità di pagare la sanzione tramite transazione con carta di credito o bonifico bancario direttamente sul conto corrente appositamente dedicato e predisposto da questo Ente per lo specifico servizio, collegato al sito descritto al punto 5.11 di questo articolo; i costi di transazione applicati dalla banca sull'operazione di pagamento saranno a carico del trasgressore.

5.7 - Recupero dei crediti vantati dall'Ente: il Concessionario dovrà procedere, decorsi i termini di pagamento volontario, con l'attività di recupero crediti internazionale per i verbali divenuti titolo esecutivo, ordinanze prefettizie o sentenze non pagate, sia con azioni giudiziarie che extra giudiziarie, verso tutti i soggetti sanzionati e rimasti debitori dell'Amministrazione, nei modi e nei termini previsti dalle normative dei vari paesi stranieri, anche avvalendosi di Società di Recupero Crediti o Studi Legali corrispondenti all'estero, qualora richiesto da dette normative, salvo i casi di accertata inesigibilità o antieconomicità per l'Ente stesso.

Il Concessionario dovrà agire nei confronti dei debitori esteri dell'Ente, rimasti tali dopo l'attività di notifica, con le modalità di seguito indicate:

- Elaborare la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi al debitore anche tramite elenchi o registri pubblici o tramite propri corrispondenti, e a tal fine l'Ente autorizza fin da ora il Concessionario o i suoi incaricati a richiedere ed ottenere informazioni anagrafiche sui debitori.
- Comunicare al debitore l'ammontare totale delle somme dovute a titolo di sanzione, spese procedurali e postali, sia in via bonaria che attraverso Studi Legali o Agenzie di Recupero Crediti e procedere conseguentemente al recupero delle somme in nome e per conto dell'Ente.

Il Concessionario, decorsi i tempi per il pagamento volontario, potrà provvedere ad adottare attività stragiudiziali e/o giudiziali in tutte le sedi opportune, finalizzate al recupero crediti, eventualmente oggetto di proposta migliorativa, nel rispetto della normativa vigente, compresa quella inerente la riscossione degli enti locali, salvo i casi di accertata inesigibilità o di antieconomicità.

5.8 - Qualora siano trascorsi i termini per la notificazione degli atti esecutivi, il Comune di San Gimignano può comunque richiedere l'invio di una richiesta bonaria di pagamento, ove tale attività non sia in contrasto con le leggi dello Stato di destinazione.

5.9 - Assistenza e supporto nel contenzioso per ricorsi e/o opposizioni: il Concessionario dovrà provvedere alla traduzione in italiano della documentazione (ricorso al Prefetto o/e opposizione al Giudice di Pace) presentata dai trasgressori e trasmetterla all'Ente entro 10 giorni dalla ricezione con prova delle avvenute notifiche dei verbali contestati. Dovrà provvedere inoltre alla gestione dell'attività del contenzioso comprensiva di consulenza, supporto giuridico e predisposizione di memorie, deduzioni tecniche, comparse e altri atti previsti dalla legge richiesti dall'Ente Concedente.

5.10 - Front-office telefonico e sito internet: il Concessionario dovrà mettere a disposizione degli utenti un Call Center in grado di rispondere in tempo reale ai quesiti e alle richieste degli stessi. Il personale impiegato dovrà essere in grado di corrispondere almeno nelle seguenti sette lingue: inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo, portoghese, italiano. Il Call Center deve garantire un'effettiva operatività in tutti i giorni non festivi dal lunedì al venerdì, per almeno cinque ore nella fascia oraria 9:00 – 14:00; al di fuori di detti giorni e orari, deve essere attiva una segreteria telefonica multilingue (le stesse di cui al periodo precedente) con le informazioni essenziali.

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione degli utenti un sito internet "**portale utente**" che deve essere disponibile almeno nelle seguenti sette lingue: inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo, portoghese e italiano, nel quale i diretti interessati, accedendo ad un'area riservata tramite username e password, possano facilmente verificare la documentazione relativa alla richiesta di pagamento inviata, con i dettagli della sanzione.

5.11 - Monitoraggio stato dei verbali: l'ufficio contravvenzioni della Polizia Locale di San Gimignano deve essere messo in condizione di poter monitorare e controllare in ogni stato e grado della procedura sanzionatoria, la situazione dei verbali consegnati al Concessionario. A tal fine il Concessionario dovrà mettere inoltre a disposizione del Comune di San Gimignano un sito internet (**portale di servizio**) con adeguati protocolli di sicurezza ed accessibile tramite username e password, in lingua italiana, che consenta il monitoraggio sull'iter dell'atto amministrativo e la sua posizione nell'ambito della procedura. Il Concessionario deve inoltre fornire i nominativi i recapiti telefonici e di posta elettronica del soggetto individuato come responsabile dei rapporti con questo Ente. I costi inerenti l'attivazione del sito web, l'attivazione della pagina web multilingue, l'attivazione dei collegamenti necessari alla gestione della pagina web, l'interfacciamento con il gestionale e quanto altro necessario per dare avvio al servizio sono interamente a carico del Concessionario.



ART. 6 – SPESE DI ACCERTAMENTO, NOTIFICA E LEGALI

I costi posti a carico dei trasgressori che andranno ad aggiungersi alla sanzione amministrativa pecuniaria sono i seguenti: il Concessionario potrà pretendere dagli intestatari dei verbali una somma pari alle spese di accertamento, notificazione e postali effettivamente sostenute, che dovrà essere riscossa unitamente alla sanzione amministrativa emessa da questo Ente.

Le spese di accertamento sono composte dalle seguenti voci:

- Corrispondenza con l'utenza per il rilascio di eventuali documentazioni;
- Front-line telefonico in lingua;
- Front-office presso i propri uffici;
- Traduzione di tutta la corrispondenza entrata/uscita;
- Scansione/archiviazione ottica documenti;
- Ricevimento dati/immagini e restituzione elaborati;
- Gestione della corrispondenza;
- Rapporti con le società di autonoleggio e/o organismo pubblico residente in uno stato Estero contattato e/o sollecitato;
- Controllo e normalizzazione degli indirizzi secondo i format postali dei singoli paesi;
- Rendicontazione e contabilizzazione all'Amministrazione Comunale.

L'importo complessivo di spesa per le sopraindicate attività non deve mai superare complessivamente, al netto di IVA o altre imposte tributarie e fiscali, la somma di € 30,00.

Alla somma di cui sopra si aggiungeranno, qualora sostenute:

- Le spese di visura per tutti i paesi che ne richiedono il pagamento che in tal caso dovranno essere debitamente documentate;
- I costi di transazione applicati dalla banca sull'operazione di pagamento;
- Nella fase della riscossione coattiva, tutti i costi legali o di agenzie di recupero crediti dovranno essere ricompresi tra l'importo minimo di € 25,00 oltre IVA ed un importo massimo non superiore ad € 90,00 oltre IVA. Richieste di importi eccedenti dovranno essere autorizzate dal Comando Polizia Locale.

Il Concessionario è tenuto ad indicare al trasgressore, oltre all'importo della sanzione, l'ammontare delle spese addebitate, con la specificazione dettagliata e separata delle varie voci.

Le spese a titolo di accertamento, di notifica, postali, di visura e le eventuali spese legali oltre alle spese di gestione per il Recupero crediti sono anticipati dal Concessionario e saranno dallo stesso recuperati solo in caso di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore. In mancanza, tali spese rimarranno a carico del Concessionario stesso.

ART. 7 – MODALITA' DI REMUNERAZIONE DELLA GESTIONE

La concessione oggetto del presente Capitolato prevede il diritto di gestire i servizi di cui agli articoli precedenti a fronte del pagamento, da parte del Comune al Concessionario, di un aggio sugli importi delle sanzioni incassate, IVA esclusa.

L'importo dell'aggio scaturisce dalla percentuale indicata nell'offerta economica presentata dal Concessionario in sede di gara, calcolata sul monte complessivo delle posizioni effettivamente riscalate, al netto delle spese di accertamento e notifica.

Di conseguenza nessuna provvigione sarà dovuta per tutti i verbali non pagati.

L'aggio sarà fatturato dal Concessionario a fine mese. Il pagamento di tale fattura da parte del Comune di San Gimignano avverrà con bonifico bancario a 30 gg.d.f.f.m sul conto corrente indicato dal Concessionario stesso. Si precisa che tale aggio sarà calcolato su tutta la cifra affidata dal Comando e quindi potrà comporsi della cifra della sanzione e delle spese di notificazione e di accertamento eventualmente già sostenute dall'Amministrazione.

ART. 8 – RISCOSSIONI E RIVERSAMENTI

Il Comune di San Gimignano rimane l'esclusivo titolare della funzione di riscossione delle sanzioni amministrative contestate, e a tale scopo provvede all'apertura di apposito conto corrente bancario sul quale far confluire i pagamenti dei trasgressori, secondo le modalità successivamente concordate e funzionali al servizio in questione, provvedendo mensilmente a trasmettere al Concessionario la lista dei movimenti, oppure eventualmente concedendo allo stesso l'accesso in sola visualizzazione del conto corrente dedicato, al fine di far conoscere a quest'ultimo le pratiche definite con pagamento, in relazione alle quali il Concessionario emetterà fattura.



Con cadenza mensile il Concessionario emetterà fatture dettagliate di tutte le spese sostenute e dell'aggio in relazione alle somme pagate dai trasgressori al Comune di San Gimignano. Il pagamento di tale fattura da parte dell'Ente avverrà con bonifico bancario a 30 gg.d.f.f.m. sul conto corrente indicato dal Concessionario stesso.

Le fatture intestate all'Ente dovranno essere trasmesse in formato elettronico all'indirizzo Codice IPA/Univoco UFVSA5 e dovranno necessariamente contenere i seguenti dati:

- a) data e numero del provvedimento di affidamento del servizio e relativo CIG;
- b) data e numero di fattura;
- c) eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge;
- d) ogni altra indicazione utile e richiesta dall'Ente.

Per tali fatture il Comune di San Gimignano verserà l'IVA direttamente all'Erario così come previsto dalla normativa vigente (Split Payment).

ART. 9 – RENDICONTAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Entro il secondo mese successivo alla data di notificazione, ovvero nel minor termine indicato in sede di offerta tecnica, il Concessionario dovrà inviare all'Ente tutte le informazioni relative ai verbali e alle ordinanze ingiunzione pagate. Le informazioni, comunicate per via telematica, dovranno indicare i seguenti dettagli:

- n. del verbale o della ordinanza;
- data del verbale o della ordinanza;
- targa del veicolo;
- importo pagato.

Ogni mese il Concessionario provvederà a rendicontare le seguenti informazioni:

- spese di accertamento;
- spese postali e di notifica;
- spese legali o di recupero crediti eventualmente sostenute.

Il Concessionario dovrà, tramite il collegamento telematico, permettere a questo Servizio di controllare la situazione degli atti affidati, e per ciascun atto dovrà essere specificato la sua collocazione nell'ambito della procedura prevedendo i seguenti stati:

- In corso di elaborazione/stampa;
- Inviata richiesta informale di pagamento, stato della procedura bonaria;
- Spedito;
- Notificato;
- Pagato;
- Ricorso al verbale;
- Attivazione procedura di recupero crediti;
- Insolvibile.

Entro il 15 del mese successivo al trimestre di competenza il Concessionario dovrà trasmettere un rendiconto degli incassi e della situazione dei verbali affidati, suddiviso per paese estero.

Il Comune potrà inoltre richiedere ulteriori informazioni, documenti, schemi, resoconti statistici e quanto altro ritenuto utile per il controllo e la valutazione del servizio prestato anche a fini contabili.

ART. 10 – CCNL E DISPOSIZIONI APPLICABILI AL PERSONALE

Il Concessionario si obbliga, assumendone la piena responsabilità, ad ogni adempimento ed obbligo previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e da tutte le altre norme e disposizioni vigenti ed applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nell'espletamento del servizio oggetto della presente concessione, il Concessionario è obbligato all'osservanza delle normative e di ogni altra vigente disposizione in materia di assunzione, retribuzione e tutela dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri economici ed organizzativi. I servizi di cui al presente Capitolato devono essere eseguiti dal Concessionario mediante personale



regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della concessione è il seguente: CCNL Terziario, Commercio e Servizi (H011).

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente CCNL da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dall'Ente Concedente. La dichiarazione di equivalenza delle tutele sarà verificata dall'Ente Concedente prima dell'aggiudicazione, con le modalità di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023. La mancata corrispondenza costituisce motivo di esclusione.

Il Comune resta comunque estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e non è pertanto in alcun modo responsabile per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, infortuni e altre disposizioni di legge inerenti al personale del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto ad esibire in qualsiasi momento, a richiesta del Comune, la documentazione necessaria all'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, o qualora siano riscontrate altre irregolarità, il Comune, oltre a poter applicare le penali di cui all'art. 15 del presente Capitolato, si riserva tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti del caso.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il contratto.

ART. 11 – ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

Sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutti gli oneri gestionali, nessuno escluso o eccettuato, tra i quali in particolare:

- tutte le spese e gli oneri relativi alle attrezzature, agli impianti, al materiale necessario per l'espletamento del servizio;
- tutte le spese o oneri relativi a danni che venissero cagionati a terzi, al patrimonio comunale o relativi a danni al proprio personale o alla propria attrezzatura;
- tutte le spese e gli oneri relativi al personale necessario all'espletamento del servizio;
- tutte le eventuali spese amministrative dipendenti dall'esecuzione del servizio.

ART. 12 – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 la garanzia provvisoria non è dovuta.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell'importo contrattuale in favore dell'Amministrazione. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'Ente Concedente potrà aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Il concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e comunque sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù dello stesso, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

ART. 13 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato, il Concessionario risponde di tutti i danni, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose opere e materiali, sia del Comune che di terzi, che siano conseguenza del comportamento, di atti e fatti imputabili al personale adibito ai servizi in concessione e/o allo stesso Concessionario.

Per i fini di cui al comma 1, il Concessionario deve stipulare (o dimostrare di possedere) idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e/o cose (RCTO), valevole per tutta la durata del contratto, con massimale unico pari a € 3.000.000,00.



Copia della polizza di cui sopra dovrà essere presentata al Comune in sede di stipula del contratto.

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della polizza di cui sopra, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 14 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. n. 36/2023, il ricorso al subappalto da parte del Concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D. Lgs. n. 36/2023, non è consentito il subappalto a cascata, in relazione alle specifiche caratteristiche della concessione, alla complessità e delicatezza delle prestazioni oggetto della concessione medesima, all'esigenza di evitare una eccessiva parcellizzazione e frammentazione dei servizi e alla necessità di qualificazione degli esecutori dei medesimi servizi.

Il concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi e all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, il Comune può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

ART. 15 – VERIFICHE DI CONFORMITA' E PENALI

Nel corso della durata della concessione, il Comune effettua verifiche di conformità volte a constatare il livello qualitativo dei servizi prestati e il rispetto di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario con la stipula del contratto. Le verifiche di conformità sugli adempimenti contrattuali sono effettuate dal Direttore dell'esecuzione/RUP senza alcun preavviso e in contraddittorio con il Gestore del Contratto.

Qualora si verificassero, da parte del Concessionario, inadempimenti, adempimenti parziali o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, tali da non prevedere la risoluzione de iure del contratto o per le motivazioni previste dal presente Capitolato, il Comune si riserva la facoltà di applicare le penali di seguito specificate:

- Ritardo nell'attivazione del servizio imputabile esclusivamente al Concessionario: € 100,00 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 10 giorni; € 200,00 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 20 giorni, trascorsi i quali si procederà alla risoluzione del contratto.
- Mancata notifica dei verbali nei termini previsti dalla normativa vigente per esclusiva responsabilità del Concessionario: la penale corrisponde all'importo della sanzione non notificata e quindi non riscossa.
- Mancata o ritardata rendicontazione richiesta dal Comando: € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
- In caso di ritardo del bonifico nel termine previsto per colpa addebitabile al Concessionario, la penale corrisponderà all'intero importo delle sanzioni affidate.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla contestazione inviata dal Comune. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni il Comune procederà, con provvedimento motivato, all'applicazione delle suddette penali.

Per la riscossione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali, il Comune può rivalersi sulla garanzia definitiva prodotta, di cui all'art. 12 del presente Capitolato, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento dei maggiori danni. In tal caso, il deposito cauzionale dovrà essere immediatamente reintegrato dal concessionario.



In caso di comminazione di 10 penalità nell'intero periodo oggetto della concessione, il Comune, tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 16 – RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trova applicazione l'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza alcun genere di corrispettivo da versare al Concessionario, nei casi previsti all'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023 e qualora ricorrano i seguenti gravi motivi:

- interruzione o sospensione del servizio superiore a 3 mesi non autorizzata dal Comune;
- mancato rispetto delle normative in materia di lavoro e accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi;
- cessione del contratto o subappalto totale o scioglimento o cessazione del Concessionario;
- frode e/o procedure concorsuali;
- comminazione di 10 penalità nell'intero periodo oggetto della concessione.

La risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario comporta l'incameramento della garanzia definitiva da parte del Comune. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di intraprendere azioni di richiesta di risarcimento al Concessionario con l'addebito a carico dello stesso dei danni subiti dall'Ente per spese dirette o indirette sostenute a causa delle sue inadempienze o colpe.

ART. 17 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Il Concessionario deve comunicare al Comune:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura.

In occasione di ogni pagamento al Concessionario, o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Comune, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata A/R senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ex art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi degli artt. 1456 e 1360 del Codice Civile, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, oppure degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla protezione dei dati personali, il Comune informa che i dati relativi al Concessionario saranno trattati, nel rispetto dei principi e con le modalità indicate in detto Regolamento, esclusivamente nella procedura relativa alla concessione e saranno resi pubblici ai fini degli adempimenti degli obblighi di trasparenza e comunicati agli enti preposti al controllo. "Responsabile" del suddetto trattamento è la Dott.ssa Edi Salvadori, Responsabile del Settore Polizia Municipale del Comune di San Gimignano. Il Responsabile della Protezione Dati è Esseti Servizi Telematici s.r.l., con sede in Colle di Val d'Elsa (SI), Loc. Belvedere ingr. 5, n. 40 – Telefono: 0577931930 Email: esseti@esstiweb.it, PEC: esseti@pec.esseiweb.it, che si avvale dell'avvocato Flavio Corsinovi – E-mail: rpd@consorzioterrecablate.it, PEC: rpd@pec.consorzioterrecablate.it.

L'informativa completa in materia di riservatezza e trattamento dei dati è reperibile sul sito internet del Comune.

ART. 19 – NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il servizio oggetto del presente Capitolato comporta il trattamento di dati personali da parte del Concessionario per conto dell'Ente,



così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come “GDPR”) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In tal senso l’Ente, in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all’esecuzione della concessione, nomina, quale proprio Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, il Concessionario.

Il Responsabile Esterno del Trattamento Dati:

- tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile Esterno del Trattamento Dati informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’oggetto della presente concessione, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell’art. 1 GDPR) in esecuzione della presente concessione, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
- si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell’Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016;
- si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall’Ente e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nella concessione;
- si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- è responsabile limitatamente alle attività oggetto della presente concessione in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l’Ente dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell’art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- nel trattamento dei dati connessi all’esecuzione della presente concessione, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, il ricorso a subresponsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell’articolo 28 del GDPR. Gli incarichi affidati a personale non dipendente del Responsabile Esterno del Trattamento Dati, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il Responsabile Esterno del Trattamento Dati (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i subresponsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il Responsabile Esterno del Trattamento Dati, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l’elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il Responsabile Esterno del Trattamento Dati comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub –responsabili, quali a titolo esemplificativo l’aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell’art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione;
- avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR;
- assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;



- si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione della concessione, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;
- su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso alla presente concessione, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del Responsabile Esterno del Trattamento Dati esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;
- mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. La nomina del Responsabile Esterno del Trattamento Dati ha durata limitata all'esecuzione della presente concessione.

ART. 20 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, ai fini della stipula del contratto, il Concessionario dovrà prestare una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell'importo contrattuale, in favore dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, la stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti l'Ente Concedente può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante scrittura privata.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese contrattuali relative alla stipulazione del contratto.

ART. 21 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Sono ammesse modifiche e/o integrazioni del contratto di concessione ai sensi dell'art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023.

Nessuna variazione o modifica al contratto può comunque essere introdotta dal Concessionario se non è stata approvata dal Comune.

ART. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, il Concessionario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questo Ente concedente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

Il Concessionario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Ente concedente www.comune.sangimignano.si.it.

ART. 23 – CONTROVERSIE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia giudiziaria dovesse insorgere tra loro sarà competente esclusivamente il Foro di Siena.

ART. 24 – DOMICILIO

Per tutti gli effetti del contratto, il Concessionario elegge e mantiene il domicilio legale presso il Comune di San Gimignano.

ART. 25 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Edi Salvadori, Responsabile del Settore Polizia Municipale del Comune di San



Comune di
San Gimignano



Gimignano.

ART. 26 – RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, si fa rinvio al codice dei contratti pubblici, alla legge ed ai regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

ART. 27 - ALLEGATI

Del presente Capitolato fanno parte gli Allegati di seguito elencati:

- Allegato 1: Piano Economico Finanziario di massima.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Edi Salvadori

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)